



Istituto Tecnico Settore Economico e Turistico
Istituto Professionale Settore Servizi Commerciali
Corsi IeFP: qualifica Operatore Amministrativo Segretariale - diploma di Tecnico dei Servizi di Impresa
Liceo linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale
Corsi Serali di secondo livello

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "FRANCESCO FERRARA"

via Sgarlata, 11 - 90133 Palermo - Codice Fiscale 80019080821 - Codice Meccanografico PAIS02300P - Tel. 091.332721
www.iissferrara.it - e-mail paiso2300p@istruzione.it - pec paiso2300p@pec.istruzione.it - cod. IPA istsc_paiso2300p

Circolare n. 382 del 18/05/2020

Agli studenti e alle famiglie

Ai docenti

ScuolaNext

Al Sito Web

e p.c. Alla DSGA

All'Ufficio Alunni

Oggetto: Valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020

Si comunica che in data 16/05/2020 è stata emanata l'Ordinanza ministeriale concernente **la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti**.
Queste le principali novità introdotte:

PROGETTAZIONI E CRITERI DI VALUTAZIONE

1. I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, apportando le seguenti integrazioni:
 - rimodulano gli obiettivi di apprendimento
 - rimodulano i mezzi, gli strumenti, e le metodologie in funzione dell'intervenuta Didattica A Distanza.I predetti, altresì, individuano i nuclei delle progettazioni che non sono state trattate o che abbisognano di approfondimento, da recuperare attraverso il **piano di integrazione** degli apprendimenti, che avrà inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.
2. Il Collegio dei docenti, nell'esercizio della propria autonomia deliberativa, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell'offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell'offerta formativa.

VALUTAZIONE DELLE CLASSI NON TERMINALI

3. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, **in presenza e a distanza**, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi
4. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado **sono ammessi alla classe successiva** in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Regolamento, ovvero **in deroga a:**
 - voto non inferiore a sei di comportamento
 - voto non inferiore a sei in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto
 - sospensione del giudizio per gli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline
 - frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personali
5. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale

6. Nel caso di **media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6**, fatta **salva la possibilità di integrarlo**, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato
7. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni insufficienti o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, il consiglio di classe predispone **il piano di apprendimento individualizzato (PAI)** di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento
8. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe **non siano in possesso di alcun elemento valutativo** relativo all'alunno, **per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete**, bensì a situazioni di **mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche**, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, **con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.**
9. Dalla lettura del dispositivo si evince a chiare lettere che per poter addivenire ad una delibera di non ammissione alla classe successiva, occorre che si verifichino tutte le sottoelencate condizioni:
 - a) l'alunno **deve essersi assentato** per tutto l'anno o per gran parte dell'anno.
 - b) i docenti **non devono essere in possesso di alcun elemento valutativo** relativo all'alunno (si evidenzia la formula stringente della norma che rimarca la mancanza assoluta di elementi valutativi, poiché, in presenza anche di pochi elementi valutativi il consiglio deve orientarsi per una valutazione, anche negativa, che farà scattare l'obbligo di redazione del **piano di apprendimento individualizzato** e la conseguenziale partecipazione dell'alunno alla sessione di attività ordinarie di recupero, che saranno avviate dal 1° settembre).
 - c) la carenza di elementi valutativi non deve essere addebitabile a mancata partecipazione alla DAD per **mancanza di apparecchiature tecnologiche** o per **mancanza di connessione alla rete.**
 - d) le carenze citate devono avere carattere **perdurante** e devono essere state **verbalizzate** durante il primo periodo didattico (trimestri o quadrimestre).
 - e) la delibera di non ammissione, **opportunamente motivata**, deve essere assunta **all'unanimità** dei consensi dei componenti il consiglio di classe (che in sede di scrutinio finale deve essere perfetto
10. Lo Statuto degli studenti e delle studentesse, relativo alla comminazione di **sanzioni disciplinari gravi** che escludono l'ammissione alla classe successiva, continua a produrre effetti.

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO

11. Per gli alunni ammessi alla classe successiva e nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi il consiglio di classe predispongono un **piano di apprendimento individualizzato** in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.
12. Il consiglio di classe individua, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un **piano di integrazione degli apprendimenti (PIA).**
13. Ciascun consiglio di classe, in sede di scrutinio finale e ancor prima che si proceda alla valutazione degli alunni, deve procedere alla redazione del **piano di integrazione degli apprendimenti**, che scaturirà da una seria riflessione e comparazione tra le progettazioni di inizio d'anno e il consuntivo finale delle attività svolte: tutte le attività didattiche non svolte e i relativi obiettivi di apprendimento non raggiunti andranno a confluire nel piano citato.

14. Il piano di **apprendimento individualizzato**, invece, sarà redatto dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale, dopo aver proceduto alla valutazione dei singoli studenti: nel piano citato verranno rilevati “i debiti” di ciascun alunno, ovvero gli obiettivi di apprendimento non raggiunto o da consolidare relativi a parti di progettazione curricolare comunque svolta (in presenza o a distanza).
15. **Piano di apprendimento individualizzato e piano di integrazione degli apprendimenti saranno trasmessi al consiglio di classe successivo, che procederà a mettere in atto una duplice azione (integrativa e di recupero)**, attraverso un’azione didattica ordinaria che avrà inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.
16. Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono **attività didattica ordinaria** e **hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020**.
17. Dal 1° settembre 2020, dunque, saranno avviate da ciascun consiglio di classe **attività integrative** (desumibili dal piano di integrazione degli apprendimenti dell’anno precedente) e **attività di recupero** (desumibili dal piano di apprendimento individualizzato che sarà allegato al documento di valutazione finale dell’anno precedente).

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Patrizia Abate